

## Ordine dei Geologi Regione del Veneto

Mestre Venezia,

20 maggio 2019

Prot. 000578/19 – Rif. cm/NI

**Spett.le  
Comune**

**Al Sindaco  
Al Segretario Comunale  
Al Responsabile dell'Ufficio Tecnico**

*PEC*

**Oggetto: OBBLIGATORIETA' DELLA RELAZIONE GEOLOGICA  
NELLA PROGETTAZIONE PRIVATA**

Lo scrivente Ordine è venuto a conoscenza della circostanza che, in alcuni Enti territoriali, non viene debitamente acquisita la relazione del geologo in ogni livello della progettazione redatta in esecuzione di contratti pubblici.

In virtù di quanto sopra, codesto Ordine formula la presente per la tutela del titolo e della professione della categoria rappresentata, oltre che nell'ambito della dovuta collaborazione istituzionale.

La relazione geologica, fondata sulle presupposte indagini e prove, deve essere considerata parte integrante e sostanziale del progetto definitivo; pertanto, strumento obbligatorio ai fini del rilascio del permesso di costruire per interventi di nuova edificazione e di ristrutturazione edilizia.

Il quadro normativo sedimentato nel tempo porta, infatti, a considerare la relazione geologica quale parte integrante degli atti progettuali e, quindi, necessario allegato di ciascuna istanza presentata ai fini del rilascio di ogni permesso di costruire.

Al riguardo il D.P.R. 380/01, all'art. 20, comma 1, ha espressamente previsto che la domanda per il rilascio del permesso di costruire debba essere corredata "dagli elaborati progettuali richiesti".

Già con l'entrata in vigore del D.M. 21 gennaio 1981, recante norme sui terreni e le opere di fondazione, diverse Amministrazioni Pubbliche posero quesiti al Ministero dei Lavori Pubblici per avere chiarezza in merito alla fase progettuale - ed al momento dell'iter burocratico - in cui dovessero essere presentati gli elaborati prodotti dal geologo. Il Consiglio Superiore dei LL.PP., con il voto n. 61 del 24 febbraio 1983, fornì una risposta inequivoca,

affermando che la relazione geologica fa parte integrante degli atti progettuali e che *“tali elaborati tecnici dovranno essere presentati all'atto della richiesta della concessione edilizia (ora permesso di costruire, ndr) in considerazione anche che rappresentano un dato essenziale sulla fattibilità dell'opera”*.

In seguito, entrava in vigore il D.M. 11 marzo 1988, che, al punto B.2 (Indagini nelle fasi di progetto di costruzione), individuava tre fasi: *“Nelle fasi preliminari della progettazione si potrà far riferimento a informazioni di carattere geologico e a dati geotecnici deducibili dalla letteratura oppure noti attraverso indagini eseguite precedentemente sulla medesima area. Per il progetto di massima dovranno essere effettuate indagini geologiche e geotecniche per valutare la stabilità di insieme della zona prima ed a seguito della costruzione dell'opera in progetto, e per individuare i problemi che la natura e le caratteristiche geotecniche dei terreni pongono nelle scelte delle soluzioni progettuali e dei corrispondenti procedimenti costruttivi anche per confrontare le soluzioni possibili. Nella fase di progetto esecutivo le indagini devono essere dirette ad approfondire la caratterizzazione geotecnica qualitativa e quantitativa del sottosuolo per consentire la scelta della soluzione progettuale, di eseguire i calcoli di verifica e definire i procedimenti costruttivi”*.

**Il paragrafo 6.2. delle Norme Tecniche per le Costruzioni prevede, nella vigente versione, che il progetto di tutte le opere e di tutti gli interventi debba articolarsi, in *primis*, nella caratterizzazione e modellazione geologica del sito, che devono comprendere la ricostruzione dei caratteri litologici, stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici e, più in generale, di ogni pericolosità geologica del territorio, ai fini di essere esaurientemente esposte e commentate nella relazione geologica, quale parte integrante del progetto.**

Durante l'*iter* progettuale di un intervento edilizio, dunque, il progetto definitivo dovrebbe prevedere già ai fini del rilascio del permesso a costruire l'obbligatorietà quanto meno della relazione geologica, corredata da specifiche indagini e prove; tale relazione potrebbe, a sua volta, essere considerata come elaborato principale e specialistico a corredo del progetto strutturale esecutivo.

La necessità di acquisire tale elaborato progettuale unitamente alla richiesta del titolo edilizio abilitativo deriva dal fatto che esso costituisce elemento essenziale per giudicare la compatibilità tra contesto territoriale e struttura in progetto.

La necessità di una specifica e dettagliata relazione geologica e geotecnica, ai fini del rilascio del permesso di costruire, è stata riconosciuta, altresì, dalla giurisprudenza amministrativa: il TAR Basilicata, con la sentenza del 23 marzo 2011, n. 142, statuisce che la documentazione prevista dall'art. 93 del D.P.R. 380/01 debba essere effettivamente presentata contestualmente alla richiesta di permesso di costruire; filone a cui si allinea la successiva sentenza del TAR Lombardia, del 23 giugno 2011, n. 1842, la quale ribadisce - recependo un orientamento giurisprudenziale ormai univoco - che nella valutazione della necessaria acquisizione della relazione geologica a fronte di ogni richiesta di permesso di costruire occorre tenere in debita considerazione le previsioni della normativa urbanistica vigente ed, in particolare, quelle delle N.T.C..


Ad oggi, si deve, pertanto, ritenere necessario il deposito della relazione geologica, in quanto elaborato tecnico-specialistico indispensabile ai fini della corretta valutazione di ogni istanza di permesso di costruire.

**In virtù di tutto quanto sopra riportato, lo scrivente Ordine, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., invita il Comune destinatario della presente, nelle persone indicate in epigrafe, a porre in essere ogni azione volta a garantire il rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari e di indirizzo indicate, affinché i procedimenti e i conseguenti provvedimenti siano esenti da ogni vizio di violazione di legge e/o eccesso di potere.**

Si informa inoltre che gli incarichi possono essere affidati a professionisti che abbiano regolarmente effettuato la formazione professionale continua ai sensi di legge e che siano attivi. Si invita quindi a verificare l'albo iscritti on line, aggiornato in tempo reale, del sito dell'Ordine dei Geologi del Veneto consultabile al link <http://www.geologiveneto.it/albo-iscritti/> .

Certo di un riscontro positivo, l'Ordine resta a disposizione per ogni necessità e invia cordiali saluti.

Il Segretario  
Dott. Geol. Niccolò Iandelli



La Presidente  
Dott.ssa Geol. Tatiana Bartolomei

